



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

2020

AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A.

VIA TRIBUNALI, SN

83031 – ARIANO IRPINO - AV

Codice fiscale e Partita IVA: 02318880644

INDICE

PREMESSA.....	3
1. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART.6, C.2, D.LGS. 175/2016.....	4
2. DEFINIZIONI: CONTINUITA' AZIENDALE E CRISI	5
3. INFORMAZIONI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO E GOVERNANCE.....	6
4. IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E I CONTROLLI INTERNI ESISTENTI	11
5. LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CRISI AZIENDALE.....	12
6. MONITORAGGIO PERIODICO	18

PREMESSA

Con il c. 4 dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), il legislatore ha introdotto in capo alle società a controllo pubblico, l'obbligo di redigere la relazione sul governo societario. Tale relazione deve essere predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

La presente relazione è un aggiornamento della versione dell'anno 2019.

Le indicazioni normative in merito alla Relazione sul Governo societario sono declinate nel c. 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016, secondo cui "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Dalla lettura della norma si evince che:

1. La relazione viene redatta dall'organo amministrativo, il quale è tenuto a presidiare il rischio di crisi aziendali nell'ambito delle "società a controllo pubblico";
2. La relazione viene presentata all'assemblea dei soci.

Inoltre, dalle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo richiamato, è possibile desumere come la Relazione sul governo societario debba trattare i seguenti temi:

- Rendicontazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- Rendicontazione degli ulteriori strumenti di governo societario adottati.

In merito agli strumenti di governo societario di cui al comma 3 dell'art.6 del Dlgs 175/2016 si rappresenta che la società partecipata rientra nella definizione di micro/piccola impresa, di dimensione modesta, con personale di 17 Ula e valore della produzione di poco inferiore al milione di euro.

Di conseguenza non si è ritenuto necessario predisporre ulteriori strumenti di governo societario (indicati all'art.6 c.3) oltre quelli previsti dal vigente statuto sociale e comunque adottati dagli organi amministrativi succedutisi nel tempo per esigenze interne di gestione e controllo dei rischi in tema, a titolo esemplificativo, di gestione ed organizzazione del personale, acquisti in economia di beni e servizi, servizio di economato, prevenzione della corruzione e trasparenza, bilanci e relazioni di monitoraggio della gestione aziendale con riferimento alla gestione operativa ed economico/patrimoniale.

1. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART.6, C.2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli

per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione dell'organo amministrativo che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

2. DEFINIZIONI: CONTINUITA' AZIENDALE E CRISI

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

3. INFORMAZIONI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO E GOVERNANCE

A) STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale risulta pari ad Euro 1.067.566 interamente versato e rappresentato da n. 1.067.566 azioni ordinarie.

B) PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

Alla data del 31/12/2019 la società risulta partecipata da un unico socio pubblico il Comune di Ariano Irpino.

C) NORME CHE REGOLANO L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

Il documento che regola l'organizzazione ed il funzionamento della società è lo statuto sociale.

La versione corrente è stata approvata con deliberazione di assemblea straordinaria del 13/11/2017 ed ha recepito le disposizioni contenute nel Dlgs 19 agosto 2016 n.175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100.

D) ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'ente pubblico proprietario Comune di Ariano Irpino.

La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, indicando la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell'art. 2497-bis c.c..

La società AMU soggiace all'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente controllante attraverso apposito regolamento che disciplina le modalità del controllo strategico ed operativo esercitato dal controllore sulla azienda controllata.

E) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La nomina degli amministratori è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Le disposizioni relative alla composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione sono contenute nell'art.18 dello Statuto.

L'amministrazione della società ai sensi di quanto previsto dall'art.23 dello statuto sociale e della delibera di assemblea dei soci del 7 Settembre 2017 è stata affidata ad un amministratore unico fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Nome e Cognome	Luogo nascita	data nascita	Carica	Amministratore esecutivo
Francesco Mannetti	Guardia Lombardi	14/11/1956	Amministratore unico	esecutivo

L'organo amministrativo ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo informerà la sua attività agli indirizzi e alle direttive generali formulati dal Consiglio Comunale.

L'organo amministrativo, ha facoltà, su espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci, di acquistare, permutare e vendere beni immobili; di costituire servitù passive ed attive; di assumere partecipazioni ed interessenze; di regolare l'impiego di fondi disponibili e di contrarre finanziamenti di qualunque specie e durata e di effettuare qualsiasi operazione con istituti di credito; di obbligare anche cambiariamente la società; di rilasciare avalli e fidejussioni; di prestare cauzioni; di consentire iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e qualsiasi altro annodamento ipotecario; di rinunciare anche ad ipoteche legali ed esonerare i componenti Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità.

L'organo amministrativo può, inoltre, delegare funzioni nell'ambito delle prescrizioni di cui all'art.25 dello statuto sociale.

F) IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale ai sensi dell'art.24 del vigente statuto sociale è nominato dall'organo amministrativo su parere vincolante dell'assemblea dei soci tenuto conto delle sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di Servizi e deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore generale esercita i poteri di amministrazione che gli sono delegati, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge all'organo amministrativo.

La società non ha provveduto alla nomina del direttore generale in considerazione delle ridotte dimensioni aziendali e dei costi con i quali si sarebbe dovuta confrontare nominando una figura manageriale esterna.

G) IL DIRETTORE TECNICO

La società al fine di ottemperare alle normative in tema di trasporto pubblico di persone e munirsi di professionalità riconosciuta a livello regionale per la direzione dell'esercizio ha inteso instaurare un rapporto di collaborazione con un professionista esterno che sostituisce il precedente a far data dal 01/04/2018.

Il professionista incaricato, in particolare, apporta all'azienda, per l'esercizio del trasporto di persone su strada, le competenze tecnico/specialistiche e professionali nonché i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di trasporto e collabora con l'amministratore per il raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo gli indirizzi forniti dell'Amministrazione Comunale (socio unico).

Nome e Cognome	Luogo nascita	data nascita	Carica	Deleghe specifiche
Serenella Matarazzo	Mirabella Eclano	15/10/1981	Preposto ai Trasporti	Nessuna

H) GLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale

Il controllo sull'amministrazione della società e le altre funzioni previste dalla legge sono affidate ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che resteranno in carica per un triennio e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il Collegio Sindacale vigila e controlla, tra l'altro, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Sindaco di Ariano Irpino spetta, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2458 c.c. la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente.

Con verbale di assemblea ordinaria del 26/10/2017 è stato rinnovato il Collegio Sindacale che durerà in carica un triennio. Di seguito la composizione con i membri effettivi:

Nome e Cognome	Luogo nascita	data nascita	Carica
Maria Giovanna Alterio	Ariano Irpino	01/01/1977	Presidente C.S.
Francesco Grasso	Avellino	16/05/1971	Componente C.S.
Vito Franzese	Ceva	18/03/1979	Componente C.S.

Revisore legale dei conti

In applicazione dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 il controllo contabile – revisione legale dei conti – è affidata ad un revisore contabile esterno o ad una società di revisione iscritta al registro unico del revisori legali. Il revisore legale dei conti deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti per l'organo amministrativo ed uniformati alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016. Al sindaco di Ariano Irpino spetta la nomina del revisore legale dei conti.

Con verbale di assemblea ordinaria del 22/03/2018, prende atto della proposta motivata del Collegio sindacale, redatta ai sensi dell'art. 13 del dlgs n.39/2010, è stato affidato l'incarico di revisione legale dei conti per la durata di un triennio. Di seguito i dati del professionista incaricato:

Nome e Cognome	Luogo nascita	data nascita	Carica
Walter Grasso	Ariano Irpino	18/08/1961	Revisore legale

Il Comitato di Controllo Interno per l'esercizio del controllo analogo

A seguito dell'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Ariano Irpino per effetto dell'art.61 della legge n.99/2009 secondo le prescrizioni di cui all'art.5 e dell'art.8 del Regolamento CE n.1370/2007, al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo attraverso la creazione di un sistema di informazioni ex ante ed ex post dalla società al socio pubblico e rendere chiari e trasparenti attraverso i quali il Comune di Ariano Irpino fornisce direttive ed indirizzi alla società partecipata, è stato approvato il Regolamento attuativo per il controllo analogo della società AMU SpA nominando il comitato di controllo composto dai dirigenti dell'Area Finanziaria, dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa.

Il comitato di controllo interno esercita le seguenti funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dallo statuto sociale:

- Valutare i piani strategici, industriali e finanziari, al fine di ottimizzare le risorse disponibili della società Amu SpA;
- Valutare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interno ed agli eventuali conflitti di interesse;
- Esaminare preventivamente le operazioni di maggior valore strategico della società allo scopo di monitorare la situazione patrimoniale di queste ultime e di valutare i riflessi di tali operazioni sul socio pubblico.
- Predisporre, almeno due volte all'anno, una scheda informativa sul governo della società e sulle modalità di applicazione di quanto previsto nel regolamento.

Entro il 30 settembre di ogni anno la società AMU rendiconta al Comitato di controllo l'andamento degli obiettivi e la situazione economico-finanziaria dell'anno in corso.

Entro il 30 novembre di ogni anno la società AMU trasmette all'Amministrazione Comunale la proposta di Piano Operativo Annuale per l'anno successivo.


I) ORGANIGRAMMA

La dotazione organica dell'azienda si compone al 31 dicembre 2019 di 16 risorse (14 autisti e 2 amministrativi).

Il personale dipendente viene impiegato prevalentemente per l'attività di guida dei mezzi di trasporto pubblico ed assicurano il servizio all'utenza prevalentemente scolastica e lavorativa.

Viene svolto in via accessoria il servizio di controllo della sosta a pagamento nelle aree individuate dal Comune di Ariano Irpino.

Viene applicato il CCNL degli Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 ed accordi nazionali successivi.



La Società ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 31/12/2019 e non sono emerse posizioni eccedentarie da comunicare alla Regione.

4. IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E I CONTROLLI INTERNI ESISTENTI

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato dall’AMU SpA, considerate le ridottissime dimensioni, è affidato ad una serie di regolamenti interni, procedure di lavoro ex ante e di controllo ex post,

dirette a consentire l'identificazione, la gestione ed il monitoraggio dello svolgimento dell'attività ispirato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

La Società intende il Sistema di controllo interno e gestione rischi quale insieme dei mezzi adottati al fine di mitigare i rischi legati agli eventi che potenzialmente possono influire negativamente sull'andamento aziendale e sul raggiungimento degli obiettivi, in particolare con riferimento ai seguenti:

- 1) attuazione della mission e della strategia aziendale;
- 2) impiego efficace ed efficiente delle risorse;
- 3) attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria;
- 4) osservanza delle legge e dei regolamenti in vigore;
- 5) protezione del patrimonio aziendale.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi essenzialmente viene svolto ed indirizzato dall'organo amministrativo coadiuvato nelle funzioni operative di misurazione e monitoraggio dal personale amministrativo e dagli addetti al deposito.

La società ha approvato il piano di prevenzione della corruzione in aderenza alla legge 190/2012 ed ha nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione.

Si è provveduto nell'ambito della normativa in materia di trasparenza alla istituzione di un sito web istituzionale con la diffusione di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e 97/2016.

La società ha nominato il responsabile per la trasparenza.

5. LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CRISI AZIENDALE

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate.

L'AMU opera con criteri di economicità e razionalizzazione delle risorse disponibili nella gestione operativa dei servizi, evitando sprechi di risorse finanziarie nell'ottica di una sana e prudente gestione amministrativa.

A nostro avviso tuttavia è mancata da parte del socio unico una programmazione di medio-lungo termine per garantire non solo la continuità della gestione in equilibrio della partecipata pubblica ma soprattutto un modello di sviluppo sostenibile della mobilità cittadina incentivando l'uso del mezzo pubblico.

Nell'esercizio 2019 la società ha continuato ad assicurare i servizi di Tpl rispettando integralmente il contratto di servizio stipulato con il Comune di Ariano Irpino.

Tuttavia il socio unico ha ritenuto inspiegabilmente di non rispettare, a partire dall'esercizio contabile 2018, il contratto di servizio stipulato con l'AMU per la gestione del servizio di Tpl erogando un corrispettivo forfettizzato inferiore a quello stabilito contrattualmente ed adeguato ad assicurare il pareggio dei conti annuali.

Riteniamo necessario un intervento immediato del socio pubblico per chiarire definitivamente il suo interesse a mantenere nei propri asset patrimoniali la società di trasporti pubblici urbani e di conseguenza aprire un confronto tecnico con il management aziendale per garantire i servizi minimi essenziali al giusto corrispettivo.

Non è sostenibile una gestione in perdita annuale allorquando il socio pubblico ai sensi dell'art.21 del Dlgs 175/2016 è obbligato ad accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato.

A quel punto solo un piano di risanamento organico potrebbe liberare le risorse pubbliche accantonate evitando il collasso della partecipata.

Nel contempo è necessario rimodulare i servizi procedendo alla revisione del programma di esercizio.

Le incertezze generate dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 non permettono, in questa fase, di esprimere ipotesi realistiche sugli effetti che il fenomeno potrà avere sul trasporto pubblico.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;

- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO FINANZIARIO			
AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A. A SOCIO UNICO			
	Macroclassi o voci del conto	Eserc. corrente	Eserc. preced.
	Economico civilistico	2019	2018
ATTIVO			
ATTIVO FISSO O IMMOBILIZZATO (Af)		€ 1.196.722	€ 1.155.684
Immobilizzazioni immateriali	(BI)	€ 272	€ 666
Immobilizzazioni materiali	(BII)	€ 1.196.450	€ 1.155.018
ATTIVO CORRENTE (Ac)		€ 284.250	€ 380.026
Magazzino (M)	(CI+ D1)	0	0
Liquidità differite (Ld)	A + BIII1 + CII(al netto di CII1) + CIII + D2	€ 273.961	€ 350.392
Liquidità immediate (Li)	(CIV)	€ 10.289	€ 29.634
CAPITALE INVESTITO (CI=Af+Ac)		€ 1.480.972	€ 1.535.710
PASSIVO			
MEZZI PROPRI (Mp)		€ 669.884	€ 777.091
Capitale sociale (Cs)	(AI)	€ 1.067.566	€ 1.067.566
Riserve (R)	(A al netto di AI)	€ -397.682	€ -290.475
PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pml)	(B + C + D)₁	€ 420.740	€ 390.282

Finanziarie		0	0
Non finanziarie		€ 420.740	€ 390.282
PASSIVITA' CORRENTI (Pc)	(B + C + D)₂ + E	€ 390.348	€ 368.337
Finanziarie		57	310
Non finanziarie		€ 390.291	€ 368.027
CAPITALE DI FINANZIAMENTO		€ 1.480.972	€ 1.535.710

Il seguente prospetto di stato patrimoniale, riclassificato secondo il criterio della suddivisione per "aree funzionali", consente una scomposizione degli impieghi e delle relative fonti di finanziamento, rispetto alla funzione svolta dagli elementi dell'attivo con riguardo all'attività operativa.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PER AREE FUNZIONALI			
AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A. A SOCIO UNICO			
IMPIEGHI	Macroclassi	Esercizio corrente 2019	Esercizio precedente 2018
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (CIO)	B₁ + C₁ + D₁	€1.470.683	€1.506.076
Passività operative (PO)	B + C + D₂ + E₁	€811.031	€758.309
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO (CION)		€659.652	€747.767
IMPIEGHI EXTRAOPERATIVI	A + B₂ + C₂ + D₂	€10.289	€29.634
CAPITALE INVESTITO NETTO		€669.941	€777.401
FONTI			
MEZZI PROPRI (MP)		€669.884	€777.091

DEBITI FINANZIARI (DF)	Debiti al netto di PO	€57	€310
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)		€669.941	€777.401

Di seguito si presenta lo schema di conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale che rappresenta la base informativa per poter svolgere un'adeguata analisi reddituale.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO DELLA PERTINENZA GESTIONALE			
AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A. A SOCIO			
Aggregati	Macroclassi	Esercizio corrente 2019	Esercizio precedente 2018
Ricavi delle vendite (Rv)	A1	€ 865.940	€ 916.569
Produzione interna (Pi)	A2 + A3 + A4	€ 26.044	€ 69.301
A. VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	A (al netto di A5)	€ 891.984	€ 985.870
B. Costi operativi esterni		€ 340.065	€ 333.240
C. VALORE AGGIUNTO (VA)	A-B	€ 551.919	€ 652.630
D. Costi del personale (Cp)	B9	€ 615.441	€ 613.958
E. MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)		€ -63.522	€ 38.672
Ammortamenti	B10	€ 44.632	€ 38.043
F. RISULTATO OPERATIVO		€ -108.154	€ 629
Risultato dell'area accessoria	A5 - B14		
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	C (al netto di C17) + d	€ 1.480	€ 0

G. EBIT NORMALIZZATO	A- B +/- C (al netto di C17) +/- D	€ -106.674	€ 629
H. Risultato dell'area straordinaria	A5 + E20 – E21	€ 106	€ 5.644
I. EBIT INTEGRALE	A – B +/- C (al netto di C17) +/- D +/- E	€ -106.568	€ 6.273
Oneri finanziari (Of)	C17	€ 641	€ 3.077
L. RISULTATO LORDO (RL)	A – B +/- C +/- D +/- E	€ -107.209	€ 3.196
Imposte sul reddito	22		€ 97
M. RISULTATO NETTO (RN)	23	€ -107.209	€ 3.099

ANDAMENTO MARGINI DI RICAVI E DI REDDITO						
AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A. A SOCIO UNICO						
Esercizio	VPO	MOL	RO	EBIT INTEGRALE	Risultato ante-imposte	Risultato Netto
2019	€ 891.984	€-63.522	€-108.154	€-106.568	€-107.209	€-107.209
2018	€985.870	€38.672	€629	€6.273	€3.196	€3.099
Variazione	€-93.886	€-102.194	€- 108.783	€-112.841	€-110.405	€-110.308

La riduzione del corrispettivo retrocesso dal socio unico, la contrazione delle entrate dirette da vendita di biglietti e lo stralcio parziale di un credito incagliato conseguente alla sentenza del Tribunale di Benevento hanno inciso in maniera determinante sul risultato negativo della gestione corrente e conseguentemente sulla perdita dell'esercizio 2019.

INDICI DI REDDITIVITA'			
AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A. A SOCIO			
Indicatore	Macroclassi	2019	2018

ROE netto	Risultato netto/Mezzi propri	-16,00%	0,40%
ROE lordo	Risultato lordo/Mezzi propri	-16,00%	0,41%
ROI	Risultato operativo/(CF)	-7,30%	0,041%
ROS	Risultato operativo/Ricavi di vendite	-12,49%	0,07%

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da valutare concretamente attraverso la redazione di un nuovo piano industriale di medio periodo concordando con il socio pubblico le linee direttrici.

Per il corrente esercizio 2020 è ragionevole ritenere che gli effetti indotti dall'emergenza sanitaria sui servizi, in termini di sensibile contrazione dei costi diretti a parità di trasferimenti di risorse dal socio unico e dalla Regione Campania, consentiranno di generare un avanzo di risorse dalla gestione caratteristica.

E' in corso un aggiornamento dei dati che saranno a breve comunicati.

6. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale

e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Le incertezze generate dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 non permettono, in questa fase, di esprimere ipotesi realistiche sugli effetti che il fenomeno potrà avere sulla mobilità dell'utenza e, per quanto riguarda l'attività della Società, sull'utilizzo dei mezzi pubblici nel territorio del Comune di Ariano Irpino.

E' innegabile come la crisi epidemiologica da SARS-CoV-2 stia manifestando conseguenze sul tessuto socio-economico del Paese che, nell'immediato, metteranno a dura prova anche le imprese. Tuttavia, lo scenario che si sta delineando crea enorme incertezza anche per l'operatività futura e, proprio in questa prospettiva, il legislatore, con le norme di cui al capo II del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. «decreto liquidità»), convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, ha deciso di introdurre misure a carattere straordinario, tra cui la disposizione (temporanea) in materia di riduzione del capitale (art. 6). Al riguardo sembrerebbe dal tenore letterale della norma che la stessa non sia applicabile alle perdite relative al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, in quanto la fattispecie della disposizione richiamata è da riferirsi agli esercizi chiusi tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020,

E', parimenti, innegabile come, alla «governance» di una società, competa l'analisi dei riflessi della crisi epidemiologica da SARS-CoV-2 sulla predisposizione del bilancio, in particolare l'informativa da includere nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione e nella relazione sul governo societario per esprimere, in modo appropriato, le prospettive aziendali, giacché, all'attualità, l'AMU si trova ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, in quanto è ancora indecifrabile l'impatto dell'emergenza sanitaria. Tanto più che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, le società a controllo pubblico devono adottare un sistema di prevenzione del rischio di impresa, dotandosi di specifici piani di valutazione del rischio di crisi aziendale, Sicché, in questa prospettiva, seppur sinteticamente, si è dato atto (cfr. «Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio» riportate a pag. 19 del documento contabile), richiamando autorevoli dati statistici, che, nel periodo di «lockdown», sono state registrate, a livello nazionale, dalle aziende di trasporto pubblico locale, riduzioni importanti della domanda e dei ricavi da biglietti ed abbonamenti e che lo scenario non è destinato a migliorare giacché, nonostante i primi provvedimenti di allentamento, non si registrano confortanti segnali di ripresa nel mercato di riferimento.

Infine, si è dato atto che (soltanto) con il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (peraltro non ancora convertito) il legislatore ha introdotto un pacchetto di misure economiche per le aziende di trasporto pubblico locale, istituendo un fondo destinato a compensare i minori ricavi da traffico causati dalla crisi epidemiologica da SARS-CoV-2; all'attualità, però, non si ha contezza di quante (poche) risorse saranno destinate alla nostra società.

In merito alle concrete modalità di copertura della perdita 2019 di € 107.209,00 che, secondo quanto evidenziato nella nota trasmessa dal dirigente dell'area finanziaria dovrà avvenire con autonome risorse della partecipata e alla contestuale presentazione di un piano di ristrutturazione che ne preveda il riassorbimento a parità di risorse finanziarie impegnate inizialmente nel 2019 dall'Ente, è necessario evidenziare che, al cospetto dello scenario declinato, diventa oltremodo difficile fornire una compiuta illustrazione dell'impatto

della crisi, di come si intende reagire, seppur nel quadro delle ineludibili incertezze legate alla fase della ripresa.

In questo momento storico, risulta oltremodo difficile procedere alla predisposizione di un (credibile) piano di ristrutturazione che, in ogni caso, non potrà prescindere dall'intervento fattivo del socio unico.

E' utile aggiungere che oltre la decretazione di urgenza di questo periodo emergenziale ha introdotto un coacervo di misure, tutte intese a salvaguardare il tessuto produttivo imprenditoriale e a incentivare i soci a porre in essere interventi per collaborare fattivamente a tale salvaguardia. A titolo esemplificativo oltre al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 di cui agli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice Civile (cfr. art. 106, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18), l'art. 7 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che reca un'altra disposizione (temporanea) sui principi di redazione del bilancio, «congelando», di fatto, le ripercussioni della crisi epidemiologica da SARS-CoV-2 sulla continuità aziendale per quelle imprese che, in assenza dell'emergenza, non avrebbero presentato criticità, l'art. 8 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che reca una ulteriore disposizione (temporanea) a favore delle imprese (e dei propri soci) sancendo che «ai finanziamenti effettuati a favore delle società ... sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile» e misure che incentivano il rafforzamento patrimoniale delle imprese (cfr. art. 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34), norma, quest'ultima, non applicabile alla nostra società ma enunciata al mero fine di sottolineare il particolare indirizzo del legislatore inteso a salvaguardare il tessuto produttivo imprenditoriale di cui le società pubbliche sono parte integrante.

E' appena il caso di ricordare che i soci stessi, e non solo gli amministratori, sono responsabili del mantenimento degli equilibri, e quindi del valore patrimoniale, delle partecipazioni azionarie che detengono (cfr. art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016).

Riteniamo necessario, nell'attuale scenario socio-economico che ci troveremo ad affrontare, rafforzare la collaborazione tra l'ente socio e il management AMU per fronteggiare le criticità emerse attraverso la condivisione delle possibili azioni "virtuose" che potrebbero assicurare continuità alla partecipata pubblica.

La perdita generatasi nell'esercizio 2019 ampiamente anticipata al socio, in assenza di un programma di azioni di medio periodo condiviso con il socio pubblico e le parti sociali, rischia di pregiudicare ogni sforzo per il mantenimento in equilibrio della gestione aziendale garantendone la continuità nel tempo.

Un piano industriale organico che prevede l'integrazione di nuovi servizi ed in particolare della gestione dei parcheggi e del servizio di trasporto scolastico potrebbe consentire di riacquisire la

continuità aziendale nel rispetto della gestione aziendale in equilibrio economico/finanziario a parità di risorse finanziarie impiegate dall'ente socio.

L'Amministratore Unico

Francesco Mannetti

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 54 DELLA LEGGE 24/12/03
N.350

“Il sottoscritto dottore commercialista Antonio Fioriello, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Avellino al n.591, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono nei suoi confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscono l’esercizio della professione, quale incaricato dal legale rappresentante della società, ai sensi dell’art.2 comma 54 della legge 24 dicembre 2003 n.350. Inoltre dichiara che il presente documento informatico è conforme al documento originale depositato presso la società”

Firmato
(dottore commercialista)
Antonio Fioriello

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzata con provv.prot.n.97330/01 del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze – Dip.delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Avellino”